

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato » (971-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 947, 948  
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione . . . . . 947  
948

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 947, 948

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1397) (D'iniziativa dei senatori Finessi ed altri);

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1401) D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 944, 946  
ASSIRELLI (DC) . . . . . 945, 946  
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 944, 945, 946  
BONAZZI (PCI) . . . . . 946  
PEGORARO (PCI), relatore alla Commissione . . . . . 946  
RICCI (DC) . . . . . 946

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

A S S I R E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali** » (1397), **d'iniziativa dei senatori Finessi ed altri;**

« **Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali** » (1401), **d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri**

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Finessi, Fabbri e Luzzato Carpi, e « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Assirelli, Venanzetti, Bonazzi e Buzio.

Nella precedente seduta si era stabilito che il Governo avrebbe fornito una tabella da cui potesse essere evidenziata la situazione relativa alle tasse di concessione regionale, oggetto di modifica a seguito della entrata in vigore del provvedimento che stiamo discutendo. Pertanto credo che già si sia in grado di conoscere meglio l'argomento, tanto da permetterci di passare all'esame dei singoli articoli. Do comunque la parola all'onorevole Sottosegretario per fornire ulteriori chiarimenti alla Commissione.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si era impegnato a dare delle notizie complessive sul provvedimento; più esattamente, il Governo, su suggerimento della Commissione, si era impegnato a dare due elementi fondamentali: l'elencazione delle tasse sulle concessioni governative che furono trasferite alle regioni (e quindi divennero tasse di concessione regionali) il 1° aprile 1972, insieme con le relative competenze, per sapere esattamente che cosa era avvenuto di questo primo gruppo di tasse che era stato trasferito; l'elencazione delle tasse sulle concessioni governative trasferite, invece, in conseguenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Ci eravamo impegnati anche a calcolare gli aumenti, sia quelli intervenuti in conseguenza della ristrutturazione delle tasse di concessione governativa in forza del decreto n. 641 del 1972, sia quelli che intanto erano sopravvenuti nel 1974 e poi nel 1976, ambedue del 30 per cento.

Le concessioni del primo gruppo sono elencate in un documento che metto a disposizione della Commissione; la legge n. 281 del 1971 stabilì che le concessioni governative trasferite insieme con le competenze e che quindi diventavano concessioni regionali potevano essere aumentate, al momento del trasferimento, sino al 120 per cento, o ridotte sino all'80 per cento dell'ammontare della concessione governativa, così come era al momento del suo trasferimento. Inoltre nel secondo comma dell'articolo 3 di questa stessa legge, era data facoltà alle regioni di adottare aumenti del 20 per cento nel quinquennio.

Nessuna regione si è avvalsa della prima possibilità dell'aumento sino al 120 per cento o della riduzione sino all'80 per cento della concessione governativa trasferita alle regioni; pochissime regioni si sono avvalse dell'ultima facoltà di aumentare del 20 per cento nel quinquennio (dal 1972 al 1977).

Questa è la situazione del primo gruppo delle concessioni trasferite insieme con le competenze dal 1° aprile 1972.

Passiamo ora al secondo gruppo di concessioni, trasferite nel luglio del 1977 col decreto del Presidente della Repubblica n. 616. A queste competenze segue un altro gruppo di concessioni governative che diventano regionali: il trattamento ricevuto da queste concessioni è stato di due tipi. Col decreto n. 641 del 1972, queste tasse, più che essere aumentate, sono state completamente ristrutturate per armonizzarle — come era detto nella relazione ministeriale al decreto stesso — col nuovo ordinamento tributario, con la introduzione di nuove imposte (specialmente con l'IVA), affinché le tasse di concessione governativa non fossero nè un doppione, nè distorsive (e mi riferisco ancora in modo particolare all'IVA) di altre imposte. Si è trattato, quindi, più che di un aumento, di una ristrutturazione. Esempio: l'autoriz-

zazione per il commercio e la vendita di essenze vegetali e animali era gravata, al momento della richiesta, di una tassa di 200.000 lire, più 25.000 lire annuali. Oggi è rimasta l'una tantum di 200.000 lire, ma sono scomparse le 25.000 lire annue. E così è successo per altre tasse. Talchè un vero e proprio confronto tra le tasse di concessione governativa trasferite col 1° aprile 1972 e le tasse di concessione governativa trasferite, insieme con le competenze, nel luglio del 1977 col decreto n. 616, non è assolutamente possibile. Per completezza aggiungo che questo secondo gruppo di concessioni ha subito un ulteriore aumento del 30 per cento nel 1974 e, in ugual misura, nel 1976. Alle regioni resta sempre la possibilità, nel quinquennio, di aumentare del 20 per cento le tasse di concessione ex governativa.

A questo punto la proposta fatta in questa Commissione di triplicare l'imposta, metterebbe le regioni in condizione di aumentare in maniera probabilmente eccessiva le tasse di concessione regionale, anche perchè il secondo gruppo di queste tasse ha subito, rispetto all'unità, l'aumento del 60 per cento. Pertanto, ove la Commissione consentisse l'aumento di una unità o di una unità e mezza, in realtà consentirebbe un aumento del 150 per cento, rispetto alla tassa di partenza, dando alle regioni un potere estremamente importante, senza necessariamente pervenire alla triplicazione, che sarebbe veramente eccessiva, oltre a squilibrare l'altro gruppo di concessioni, perchè con questa autorizzazione potrebbero aumentare le tasse di concessione governativa del primo gruppo e non quelle del secondo gruppo, se non ho mal interpretato la proposta qui fatta.

Sono a disposizione della Commissione per ulteriori spiegazioni.

A S S I R E L L I. Non credo di aver ben capito quanto ha detto il sottosegretario Azzaro e, se ho capito male, chiedo venia in anticipo.

Nella precedente seduta portammo qui un prospetto da cui si evinceva che le concessioni governative passate alle regioni (mi ri-

ferisco a quelle del secondo gruppo) avevano subito, a seguito del decreto n. 641, un aumento sino a sei volte. Ora il sottosegretario Azzaro — ma forse ho capito male — dice che l'aumento subito da queste concessioni governative non ha superato il 60 per cento.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse una mia precisazione può chiarire l'argomento.

L'aumento del 60 per cento è stato subito dal secondo gruppo di concessioni governative, mentre la richiesta che viene avanzata con questo provvedimento di legge è relativa al primo gruppo.

A S S I R E L L I. Allora avevo capito bene. La ragione per cui oggi le regioni chiedono l'adeguamento del primo al secondo gruppo, senza toccare le cifre raggiunte da quest'ultimo, è per la sperequazione che si è verificata tra le tariffe del primo e le tariffe del secondo gruppo. A dimostrazione di questa differenza, le regioni hanno detto che il secondo gruppo ha subito un aumento non del 60 per cento, ma di sei volte di media, poco più, poco meno, e ce ne hanno portato le tabelle. Il primo gruppo, invece, è rimasto uguale, tanto è vero che lo stesso sottosegretario Azzaro ha detto che quello poteva avere degli aumenti nel primo anno che non sono stati applicati, poteva avere nel quinquennio un aumento del venti per cento annuo che però non è stato applicato, o lo è stato soltanto da poche regioni, perchè le altre l'hanno giudicato irrisorio agli effetti di quanto si voleva ottenere, e per questo hanno chiesto, oggi, la possibilità non tanto di applicare *sic et simpliciter* tre volte la tassa, ma di poterla applicare fino a tre volte. E ci hanno dato l'elenco delle concessioni del primo gruppo, con le tariffe che esistevano col decreto del Presidente della Repubblica n. 641 e che ancora oggi sono in vigore e per le quali chiedono di poter avere la possibilità di un aumento fino a tre volte. Il documento che io ho presentato e che mi è stato fornito dalla regione Toscana è proprio quello dove c'è l'elenco sia delle voci che delle tasse.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1978)

**P R E S I D E N T E.** Il sottosegretario Azzaro ha presentato una documentazione che è molto interessante; la prima parte di essa è identica a quella che ci ha fornito, tramite il senatore Assirelli, la regione Toscana e a quella relativa alle tasse di concessione della regione Lazio. La seconda parte della documentazione del Governo dimostra quanto il sottosegretario Azzaro ha detto poc'anzi nel suo intervento; essa contiene le voci di tasse sulle concessioni governative trasferite alle regioni in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e abbiamo un raffronto tra gli importi del 1961, riferiti alla data attuale.

**A S S I R E L L I.** E che è in contrasto con quanto è stato presentato la volta precedente.

**P R E S I D E N T E.** Facciamo un esempio: la prima voce, del numero d'ordine 10, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 dice: « Autorizzazione del Ministero della sanità per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali ». Nel 1961 la tassa di rilascio variava da lire 75.000 a lire 150 mila; la tassa annuale, da lire 25.000 a lire 37.500. Nel 1973 questi importi erano già aumentati, nell'ammontare della tassa, a lire 200.000.

**A S S I R E L L I.** Lei parte dal 1973. Ma rispetto al 1961?

**P R E S I D E N T E.** Dal 1961 al 1972 c'erano state oscillazioni da lire 75.000 a lire 150.000. Nel 1973 la tassa era stata fissata in 200.000. Nel 1976, a seguito del provvedimento adottato « misure fiscali urgenti », c'era stato un aumento del 30 per cento, così che l'imposta ammontava a lire 260.000.

**A S S I R E L L I.** Quindi, rispetto al 1961 c'è stato un aumento di quattro volte. Abbiamo due riferimenti: il primo gruppo che va dal 1961 ad oggi e il secondo gruppo

che va dal 1972 ad oggi e che ha ricevuto, si dice qui, un aumento del 643 per cento. È vero o non è vero? Se invece è vero, come dice il Sottosegretario, che vi è stato solo un aumento del 60 per cento, la cosa cambia aspetto.

**B O N A Z Z I.** Il confronto è reso meno semplice dal fatto che c'è stata una ristrutturazione; però per alcune voci, come ad esempio questa, è possibile farlo.

**P E G O R A R O,** *relatore alla Commissione.* Vorrei esaminare questa tabella e fare una integrazione di relazione per cercare di chiarire il problema.

**R I C C I.** Dal prospetto della regione Toscana, che ci ha consegnato il senatore Assirelli, sul primo gruppo di concessioni governative, risulta che le regioni non hanno applicato neppure l'aumento del 20 per cento consentito per legge.

**A Z Z A R O,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* In effetti, soltanto poche lo hanno applicato, ma nessuna ha applicato la prima facoltà concessa, cioè di portare fino a 120 il 100 trasferito o ridurlo all'ottanta per cento.

**R I C C I.** Vorrei che la prossima volta il relatore ci spiegasse perchè, come Parlamento, dobbiamo farci carico di supplire alla mancanza di volontà, alla negligenza o alla inerzia delle regioni, che hanno dimostrato di non avere interesse neanche ad applicare l'aumento, consentito per legge, sulle tasse di concessione.

**P R E S I D E N T E.** Ritengo sia opportuno rinviare la discussione per meglio approfondire la portata degli elementi forniti dal Governo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1978)

« **Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato** » (971-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non vorrei ancora pronunciarmi su questo disegno di legge, perchè tratta un argomento di estrema delicatezza. Con questo disegno di legge si permette al personale assunto per le vie più strane di accedere all'impiego statale anche senza essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo; poichè la 1<sup>a</sup> Commissione non si è ancora pronunciata in proposito, propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque, è stata la Commissione bilancio della Camera ad esprimersi favorevolmente al disegno di legge.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Ma la Commissione bilancio deve occuparsi solo del finanziamento!

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. E invece posso assicurarle che è stato proprio così; ho tutti i verbali delle sedute.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Io invece non li ho potuti vedere.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso anche spiegare gli intenti del disegno di legge.

Nelle precedenti sistemazioni i messi notificatori erano stati inquadrati nell'ultima o penultima categoria a seconda del titolo di studio. Alcuni di questi hanno presentato ricorso, e due sentenze del Consiglio di Stato affermano che non si doveva tener conto del titolo di studio per l'inquadramento, ma delle funzioni svolte fino a quel momento. Se le funzioni erano, per intenderci, quelle di esecutivo e non di ausiliario, i messi dovevano essere inquadrati come esecutivi, anche se non erano in possesso del diploma di terza media.

Durante la quarta sanatoria è stata mossa questa eccezione non solo verso il « basso » ma anche verso l'« alto », poichè potrebbe succedere che un laureato non intenda essere inquadrato nella carriera esecutiva ma nella carriera di concetto o addirittura in quella direttiva. È stata allora decisa questa linea di comportamento sia per adeguarsi alle sentenze del Consiglio di Stato (che ho qui con me), sia per evitare pretese successive all'inquadramento. Ecco perchè il Governo si è dovuto adeguare alle eccezioni mosse, anche se, per la verità, mosse non nella sede pertinente.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Il fatto che per l'inquadramento occorre tener conto delle mansioni svolte mi pare giusto ed ovvio, ma deve essere richiesto almeno il diploma della scuola dell'obbligo, anche se per scuola dell'obbligo si intenda, come anni fa, solo la quinta elementare.

Non faccio la questione dei titoli di studio, ma con questo disegno di legge consentiamo che diventi impiegato chi potrebbe non avere neanche il diploma della scuola dell'obbligo!

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1978)

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io penso che il diploma della scuola dell'obbligo ce l'abbiano tutti.

ASSIRELLI, *relatore alla Commissione*. Non è detto; e poi questo personale potrebbe avere esperienza per fare il messo notificatore ma non essere in grado di fare l'impiegato, e in questo momento è necessario che al Ministero delle finanze ci sia personale altamente qualificato, perchè gli ausiliari e gli esecutivi sono anche troppi.

PRESIDENTE. In attesa di conoscere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, indispensabile per continuare la discussione del disegno di legge, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Do<sup>r</sup>. GIOVANNI BERTOLINI*